



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXIII Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 235 del 5 aprile 2013

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - " Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015".

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	✓		17 - Mantovani Massimo	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓		18 - Marini Catuscia	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		19 - Mariotti Manlio	✓	
4 - Brega Eros	✓		20 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Brutti Paolo		✓	21 - Monacelli Sandra	✓	
6 - Buconi Massimo	✓		22 - Monni Massimo	✓	
7 - Carpinelli Roberto	✓		23 - Nevi Raffaele	✓	
8 - Cecchini Fernanda	✓		24 - Riommi Vincenzo	✓	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	✓		25 - Rometti Silvano	✓	
10 - Cirignoni Gianluca		✓	26 - Rosi Maria	✓	
11 - De Sio Alfredo	✓		27 - Smacchi Andrea	✓	
12 - Dottorini Olivier Bruno	✓		28 - Stufara Damiano	✓	
13 - Galanello Fausto	✓		29 - Tomassoni Franco	✓	
14 - Goracci Orfeo	✓		30 - Valentino Rocco Antonio	✓	
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	✓		31 - Zaffini Francesco	✓	
16 - Locchi Renato	✓				

PRESIDENTE: Eros Brega

CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo DE SIO - Fausto GALANELLO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N.5

DELIBERAZIONE N. 235 DEL 5 APRILE 2013

**LEGGE REGIONALE “ Bilancio di previsione annuale per
l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2009, n. 6;

VISTA la legge regionale 3 agosto 2010, n. 19;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18;

VISTA la legge regionale 4 aprile 2012, n. 8;

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 194 dell'8.3.2013, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11.3.2013 e trasmesso al parere della I, Commissione consiliare permanente, in sede referente e alla II e III Commissione consiliare permanente in sede consultiva, in data 12.3.2013, concernente: “Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015” (ATTO N. 1160);



VISTI i pareri consultivi espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere espresso dal Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5 del Regolamento interno;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 101 quater, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore di maggioranza Consigliere Fausto Galanello e dal relatore di minoranza Consigliere Massimo Monni (ATTO N. 1160/BIS);

VISTE le proposte di emendamento presentate in aula ed approvate;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- a) *con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti, sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B -, sulle Tabelle C, D, E, F, F1, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, sugli Elenchi nn. 1, 2 e 3, sull'appendice n. 1 - bilancio pluriennale -, nonché con votazione finale sull'intero atto che ha registrato n. 18 voti favorevoli, n. 10 voti contrari e n.1 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 29 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA



- di approvare la legge regionale, concernente: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”, composta di n. 22 articoli nel testo che segue e degli annessi stati di previsione dell’entrata e della spesa - Tabelle A e B - e delle Tabelle C, D, E, F, F1, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, degli Elenchi nn. 1, 2 e 3 e dell’appendice n. 1 - bilancio pluriennale –, nel testo che segue:



Art. 1 (Stato di previsione dell'entrata)
<p>1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge (<i>Tabella A</i>), è approvato in euro 6.823.950.384,17 in termini di competenza e in euro 7.499.368.983,96 in termini di cassa.</p>
<p>2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2013 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.</p>
<p>3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2013 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (<i>Tabella A</i>).</p>
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
<p>1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge (<i>Tabella B</i>), è approvato in euro 6.823.950.384,17 in termini di competenza e in euro 7.499.368.983,96 in termini di cassa.</p>
<p>2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.</p>
<p>3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2013 entro il limite degli</p>



stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2000 l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2013 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).
Art. 3 (Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge.
Art. 4 (Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata)
1. L'avanzo finanziario presunto di euro 590.636.340,76 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2012, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.
2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2013 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
Art. 5 (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2013)
1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2013 ammontano a euro 1.566.155.649,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.
2. La Giunta regionale - in relazione ai



<p>provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella M) di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle UPB 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)</p>
<p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2013, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa.</p>
<p>2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della l.r. 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)</p>
<p>1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 comma 2 della l.r. 13/2000, quelle indicate nell'Elenco n. 1) allegato alla presente legge.</p>
<p>2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3, della l.r. 13/2000.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Fondo di riserva per le spese impreviste)</p>



1. In osservanza dell'articolo 43 della l.r. 13/2000, è approvato l'Elenco n. 2) allegato alla presente legge.
Art. 9 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della l.r. 13/2000 è stabilito per l'anno 2013 in euro 553.545.334,97 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.
Art. 10 (Fondo per il finanziamento di spese di investimento)
1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 8 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014) iscritto nella U.P.B. 16.2.001 "Fondi speciali per spese di investimento" (cap. 9701) del bilancio regionale dell'esercizio 2013 è utilizzato per il finanziamento di spese di investimento mediante prelevamento con deliberazione della Giunta regionale e iscrizione in aumento agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base relative alle spese da finanziare.
2. I prelevamenti dal fondo possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data in cui sono diventati esecutivi.
3. Eventuali somme prelevate e non impegnate entro l'esercizio ovvero le economie realizzate sulla gestione dei residui passivi delle somme utilizzate, nonché l'eventuale disponibilità finanziaria del fondo non utilizzata entro il termine dell'esercizio, possono essere reiscritte sul fondo di cui al comma 1 alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo.



secondo le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000.

Art. 11
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 11, comma 1, della l.r. 8/2012, come modificati dall'articolo 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 12 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della l.r. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 311.441.058,50 per una durata massima di trenta anni a decorrere dal 2013 ed entro il limite di spesa di euro 2.062.000,00 per l'anno 2013 e di euro 22.562.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2013 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle UU.PP.BB. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2013/2015 allegato (*Appendice n. 1*)).

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

4. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della l. 281/1970 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.



5. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

6. In relazione alla garanzia di cui al comma 5, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

7. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

8. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015.



9. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2011.


Art. 12
(Ristrutturazione indebitamento)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione, e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11.

2. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle UU.PP.BB. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2013/2015 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

Art. 13
(Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. Ferma restando l'applicazione di norme statali e della relativa disciplina di attuazione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati



finanziari, anche ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e del decreto ministeriale 1 dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448), del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 11.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione.

Art. 14
(Cessione dei crediti)

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.



2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle UU.PP.BB. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2013/2015.

Art. 15

(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'U.P.B. 10.1.007 - cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2674.

Art. 16

(Spese per lo sportello del consumatore)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della U.P.B. 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.011 - cap. 2673.

Art. 17

(Programma di sviluppo rurale 2007/2013 -
Anticipazione fondi Agea)

1. È autorizzata per l'anno 2013, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della misura 511 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 7.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 per spese di investimento (U.P.B. 07.2.014 - cap. 8200 - Rif. Entrata U.P.B. 3.02.001 - cap. 2753) ed euro 2.000.000,00 per spese correnti (U.P.B. 07.1.023 - cap. 3589 - Rif. Entrata U.P.B. 3.02.001 - cap. 2753).



Art. 18

(Avvio delle misure di assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013)

1. È autorizzata per l'anno 2013, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1698/2005, a copertura degli oneri per il personale dedicato alle attività di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR), la spesa di euro 200.000,00 (U.P.B. 02.1.013 - cap. 286 - Rif. Entrata U.P.B. 3.02.001 -cap. 2753).

Art. 19

(Fondo per finanziamento del programma FAS)

1. Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2013 è iscritto l'importo di euro 14.300.953,00 nella U.P.B. 16.1.004 (cap. 6063) per il finanziamento del programma FAS - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - parte corrente e l'importo di euro 114.391.047,00 nella U.P.B. 16.2.003 (cap. 9720) per il finanziamento del programma FAS - investimenti".

2. Il Fondo è alimentato con le risorse statali iscritte nelle unità previsionale di base dell'entrata 2.01.012 denominata "Trasferimenti correnti dallo Stato per il programma FAS" (cap. 2106) e 4.03.018 denominata "Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il programma FAS" (cap. 2180).

3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei programmi, provvede con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento, nelle unità previsionali esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base, secondo le procedure e le modalità da essa stabilite.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche ai piani finanziari del programma FAS.



<p>Art. 20 (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)</p>
<p>1. Per l'anno 2013 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76, comma 2 della l.r. 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le unità previsionali di base di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.</p>
<p>Art. 21 (Approvazione del bilancio pluriennale 2013-2015)</p>
<p>1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013/2015 secondo le risultanze contenute nell'Appendice n. 1) della presente legge.</p>
<p>Art. 22 (Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)</p>
<p>1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della l.r. 13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:</p>
<p>a) Agenzia forestale regionale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (<i>Appendice n. 2</i>);</p>
<p>b) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria di cui alla legge regionale 30 agosto 2010, n. 19 (<i>Appendice n. 3</i>);</p>
<p>c) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (<i>Appendice n. 4</i>);</p>
<p>d) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (<i>Appendice n. 5</i>).</p>



b) con distinta votazione che ha registrato n.
19 voti favorevoli, n. 10 voti contrari,
espressi nei modi di legge dai 29
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Estensore
Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
ed ai Comitati
Rosanna Montanucci

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Legislazione
Dr. Fabio Ptergiovanni